

STATUTO

LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA VILLINI
SVIZZERI 3

Numero REA: RC - 196461

Codice fiscale: 02891260800

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-07-2015 - Statuto completo	2
--	---



Carlo Zagami
Notaio

Allegato "A" all'atto n. 11.623 di raccolta.

STATUTO

della società cooperativa

"LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI -

società cooperativa sociale - ONLUS"

con sede in Reggio di Calabria

* * * * *

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1. - E' costituita, ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del codice civile e della Legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera "a)", una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata **"LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI - società cooperativa sociale - ONLUS"**.

La cooperativa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La società, ai sensi del secondo comma dell'art. 2519 del codice civile, adotta le norme dettate dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2. - La società ha sede nel Comune di Reggio di Calabria.

L'indirizzo della sede sociale risulta dal Registro delle Imprese. Il suo mutamento all'interno del suddetto Comune non costituisce modifica del presente statuto, e deve essere comunicato, a cura dell'organo amministrativo, al Registro delle Imprese competente mediante il deposito di apposita dichiarazione.

La società può aprire filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici anche altrove.

Articolo 3. - La durata della società è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4. - La Cooperativa, che opera senza fini di lucro e nel rispetto dei principi della mutualità, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana attraverso la gestione di servizi educativi quali biblioteche e archivi, e l'organizzazione di attività didattiche per l'infanzia e la gioventù.

La Cooperativa si propone inoltre di svolgere, nel rispetto della persona e attuando i principi della solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazioni di disagio psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali, nonché all'assistenza di persone che si trovino in condizioni di emarginazione.

Per la realizzazione degli obiettivi sopraindicati, la Cooperativa può stipulare convenzioni e contratti e promuovere collaborazioni con amministrazioni comunali, provinciali e regionali e con qualsiasi altra istituzione e organismo na-

zionale, comunitario e internazionale a carattere pubblico o privato.

Per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa può, altresì, compiere tutte le operazioni necessarie o utili al suo funzionamento, acconsentendo iscrizioni ipotecarie, operando con istituti bancari, assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio, e aderire a un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopra elencate, a eccezione di quelle a esse connesse, e comunque in via non prevalente.

TITOLO II - S O C I

Articolo 5. - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522 del codice civile.

Qualora il numero dei soci divenga inferiore al minimo, deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Qualora il numero dei soci divenga superiore a venti e l'attivo dello stato patrimoniale della società sia superiore a un milione di euro, deve essere convocata con urgenza l'Assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 6. - Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono partecipare alla Cooperativa anche soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'oggetto sociale da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammesse come soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

In ogni caso, non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio attività identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

Articolo 7. - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che deve contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;

b) la propria condizione personale, le eventuali specifiche competenze possedute e i motivi della richiesta di ammissione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale non può essere inferiore, nè superiore ai limiti consentiti dalla legge;

d) l'impegno formale di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della Cooperativa;

f) l'impegno allo svolgimento effettivo del rapporto mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio alle attività sociali.

Entro trenta giorni l'organo amministrativo comunicherà al richiedente l'esito della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sarà effettuato il versamento dell'intera quota sottoscritta.

Trascorso un mese dalla data del ricevimento della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo pagamento della quota sociale.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua annotazione nel Libro dei Soci.

L'organo amministrativo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di rigetto della domanda da parte dell'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 8. - I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle quote sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 7;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza delle leggi, dello statuto, del regolamento interno e degli altri regolamenti eventualmente approvati e adottati dalla Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci prendono conoscenza delle comunicazioni a loro dirette dalla Cooperativa facendosi parte diligente, quando previsto che la Cooperativa possa comunicare ai soci tramite affissione presso la sede sociale.

I soci hanno diritto di esaminare il Libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 9. - Il rapporto sociale si scioglie nei confronti dei singoli soci per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il recesso è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge e le relative modalità di esercizio sono disciplinate dall'art. 2532 del codice civile.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo previo preavviso di dodici (12) mesi.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo a carico di quei soci che:

a) siano privi, per mancanza originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per l'ammissione a soci;

b) danneggiano gli interessi della Cooperativa, anche compiendo atti che ne pregiudichino l'immagine e il regolare andamento;

c) vengano meno ai loro impegni economici, tecnici e morali nei confronti della Cooperativa;

d) vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6;

e) non rispettino le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le disposizioni e le delibe-

razioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

f) vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

g) nei casi tutti in cui l'esclusione sia prevista dai regolamenti interni della Cooperativa.

Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Articolo 10. - I soci receduti o esclusi nonché i successori di quelli defunti hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate, e dell'eventuale sopraprezzo, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 11. - Il rimborso della quota del socio uscente deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 12. - Il domicilio dei soci, per quanto concerne ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13. - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote di partecipazione dei soci, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 33, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ai successori eredi dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie e da qualunque altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o a prevenzione di oneri futuri;

d) da qualunque oblazione, contributo e liberalità che pervenga alla Cooperativa per essere impiegata per il perseguimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve della società sono indisponibili e non possono

essere ripartite tra i soci, neanche in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 14. - Le quote di partecipazione sono nominative e non possono essere cedute, date in pegno nè sottoposte ad altri vincoli senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve chiederne autorizzazione, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, il quale comunica la propria decisione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il socio è libero di trasferire la propria quota di partecipazione con effetto nei confronti della società.

Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, adeguatamente motivato, il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

TITOLO V - ASSEMBLEA

Articolo 15. - L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2479 del codice civile, sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli organi sociali;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società e i soci a essa sottoposti dall'organo amministrativo;
- la delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- la delibera sulla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
- l'adesione a un gruppo cooperativo paritetico;
- la messa in liquidazione della società.

Articolo 16. - L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 17. - L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dall'organo amministrativo, con lettera raccomandata a mano o con avviso di ricevimento, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel loro domicilio risultante dal Libro dei Soci; la convocazione può essere ef-

fettuata anche con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai Libri sociali, purchè sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Tuttavia sono valide le assemblee, anche non convocate come sopra, purchè siano presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove nominato, l'organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di deliberazione.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, a condizione che la relativa domanda sia avanzata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto al voto in assemblea; in tal caso l'assemblea deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

Delle deliberazioni dell'assemblea e dell'esito dell'accertamento della regolarità della sua costituzione, dell'identità e legittimazione degli intervenuti e dei risultati delle relative votazioni, deve essere redatto apposito verbale.

Quando le deliberazioni hanno a oggetto modificazioni del presente statuto il verbale è redatto da un Notaio.

I verbali delle deliberazioni assembleari, anche se redatti per atto pubblico, devono essere trascritti senza indugio nel Libro dei verbali.

Articolo 18. - Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei soci e che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con meno di novanta giorni di anzianità di iscrizione, possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ciascun socio può esprimere un voto, indipendentemente dal valore della quota di partecipazione posseduta.

Articolo 19. - Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, con delega scritta da conservarsi a cura della società, da altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega, nonchè la validità delle deleghe medesime.

Articolo 20. - L'Assemblea elegge di volta in volta, tra gli intervenuti, un Presidente e un segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

Articolo 21. - In prima convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, indipendentemente dal numero dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, indipendentemente dal numero dei presenti.

Per le deliberazioni aventi a oggetto la modificazione del presente statuto, l'adozione o la modificazione di regolamenti interni, lo scioglimento anticipato e la trasformazione della società, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, e le deliberazioni relative devono essere prese a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 22. - Per le votazioni si procede con il sistema dell'alzata di mano. L'assemblea, a maggioranza degli intervenuti, può deliberare, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'adozione di differenti modalità di votazione palese, quali, a esempio, l'appello nominale.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno un Presidente e un Segretario tra i soci e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anch'essi tra i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il verbale deve indicare:

- 1) la data dell'assemblea;
- 2) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi;
- 3) le modalità e il risultato delle votazioni;
- 4) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- 5) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le indicazioni di cui ai numeri "3" e "5" possono essere contenute in un documento separato da allegare al verbale.

Nei casi di legge o quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 23. - La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci che provvedono alla nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero che sarà determinato dall'assemblea che procede alla nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati amministratori anche non soci, purché la maggioranza dei membri del Consiglio stesso sia composta da soci cooperatori. L'Amministratore unico deve essere scelto tra i

soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea per la sostituzione dei componenti mancanti.

Articolo 24. - Qualora la cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso provvederà alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente, tra i suoi membri. Qualora non vi sia accordo sulla nomina, a ciò provvederà l'assemblea.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di altro impedimento di quest'ultimo.

Articolo 25. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. In caso di rifiuto, assenza o altro impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice-Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri, con lettera raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento o con telegramma, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso dovrà essere spedito almeno tre giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tale termine; la convocazione può essere effettuata anche con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai Libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. In ogni caso, la convocazione deve consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, con l'indicazione delle materie da trattare.

In difetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. Chi presiede il Consiglio coordina e dirige i lavori e redige il verbale della adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Articolo 26. - Nei casi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica a ciascun consigliere l'esatto testo della delibera da adottare, con l'indicazione delle motivazioni della stessa e trasmette tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata informazione. Nella comunicazione sarà altresì fissato un termine entro il quale l'amministratore dovrà far pervenire presso la sede sociale la risposta e le modalità della stessa.

Spetta al Presidente raccogliere le comunicazioni ricevute e informare del risultato tutti gli amministratori.

Articolo 27. - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di affidare specifici incarichi a uno dei suoi membri o a un comitato esecutivo, determinando il contenuto, le modalità di esercizio e i limiti della delega.

Il Consiglio può in ogni tempo impartire direttive ai consiglieri destinatari di specifici incarichi e avocare a sé le operazioni oggetto di delega.

Non possono in ogni caso formare oggetto di delega, ai sensi dell'art. 2475, quinto comma, e dell'art. 2554, primo comma, del codice civile:

- a) la redazione del progetto di bilancio;
- b) la redazione di progetti di fusione e scissione;
- c) i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- d) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione, periodicamente e in ogni caso almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Articolo 28. - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o, nel caso in cui esista il Consiglio di Amministrazione, al Presidente di quest'ultimo, o a chi ne fa le veci.

Articolo 29. - La gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spettano all'organo amministrati-

vo, senza limitazione alcuna.

L'organo amministrativo può rilasciare ad altri procure speciali per lo svolgimento di singole attività o per specifiche categorie di affari; per tali incarichi può essere previsto un compenso, da determinare con i criteri previsti al successivo articolo 30.

Articolo 30. - Agli amministratori cui vengono affidati specifici incarichi l'organo amministrativo può riconoscere una indennità di carica per le funzioni svolte, nell'importo determinato dall'organo amministrativo medesimo.

TITOLO VII - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 31. - Nei casi previsti dalla legge o qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il controllo legale dei conti è esercitato da un organo monocratico, detto anche Sindaco Unico, scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo, ove nominato, dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data della riunione assembleare convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

I doveri, i poteri e le funzioni del Sindaco Unico sono regolati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e può:

- a) compiere atti di ispezione e controllo;
- b) chiedere notizie all'organo amministrativo sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del Sindaco Unico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 32. - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, che deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori dalla quale devono risultare, tra l'altro, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 33. - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- a eventuale ripartizione tra i soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La parte di utili non assegnata come sopra e non utilizzata per la rivalutazione delle quote sociali, e che non sia destinata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a fini mutualistici.

In ogni caso, è fatto divieto alla Cooperativa di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Articolo 34. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore del fondo di riserva legale.

Articolo 35. - I ristorni sono ripartiti tra i soci in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità a quanto disposto da apposito regolamento.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, può deliberare la ripartizione dei ristorni tra i soci in denaro o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di partecipazione.

TITOLO IX - REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 36. - I rapporti tra la cooperativa e i soci sono disciplinati da regolamenti interni, predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea, che regolano anche, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione dovrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 21 del presente statuto.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37. - In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidato-

ri, determinandone i poteri, a norma di legge.

Il patrimonio residuo eventualmente risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale e dei dividendi eventualmente maturati, è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38. - Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Anna Calarco, Gaetano Tramontana, Giuseppina Anna Maria Timpani, Carlo Zagami Notaio.

15 di 15